



COMUNE DI OULX
(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)
AREA POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 68/2025

OGGETTO: CHIUSURA INVERNALE "STRADE DI MONTAGNA" 2025/2026

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Premesso che sul territorio comunale insistono varie strade carrozzabili di montagna, che partendo da un'altezza sul livello del mare di poco più di 1.100 metri raggiungono anche i 2.700, talune costruite per scopi militari alla fine dell'800 ed altre in epoca successiva;

Constatato che per la loro totalità risultano aperte alla circolazione dei veicoli, anche se talune con modalità di fruizione diversificate e regolamentate dalle Leggi regionali n. 32/1982 e n. 45/1998;

Rilevato che le stesse non sono soggette allo sgombero della neve ed a regolari interventi di manutenzione, nonché per la maggior parte dei loro tracciati prive di idonee barriere laterali di sicurezza a valle, pur snodandosi su ripidi versanti, alcuni dei quali posti a nord;

Considerato che la sola quantità di neve già presente al suolo, senza tener conto di future precipitazioni, potrebbe instaurare situazioni, anche in considerazione dei fattori altimetrici, di pericolosità e d'insidia provocate da: ghiaccio, neve gelata, caduta di piccole slavine, smottamenti di pietrisco e massi dovuti all'azione del gelo e disgelo, con conseguente accumulo sulla sede stradale;

Ravvisata l'esigenza, così come l'urgenza di assumere misure cautelari per la tutela della pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza della circolazione;

Preso atto che le strade oggetto del presente provvedimento, in particolare quelle denominate: Oulx-Pierremenaud-Vazon e Chateau Beaulard-Pierremenaud, che sono state inserite, ai sensi della L.R. 2/2009, nel "Piano Aree Sciabili", approvato con D.G.R. n. 15 - 2868 del 1° febbraio 2016, vengono normalmente percorse da un buon numero di amanti delle passeggiate tra i boschi, generalmente muniti di sci da fondo o racchette da neve;

Sentito il del parere dell'Amministrazione comunale e del Responsabile dell'U.T.C.;

Visti i provvedimenti adottati negli anni precedenti in materia di viabilità invernale;

Visti gli artt. 5/3°, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs. 285/92;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 495/92;

Visto D.Lgs. 267/00;

Vista la L.R. 32/82 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/98;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per tutte le motivazioni riportate nella parte narrativa, con decorrenza dalle ore 0:00 di venerdì 21 novembre 2025, fino alle 24:00 del giorno 12 aprile 2026 e comunque ogni qualvolta vi sia sulle stesse la presenza di neve o di ghiaccio, la chiusura al transito veicolare delle strade sotto elencate e che sulle medesime sia altresì vietata

la rimozione, senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario, anche solo parziale, della neve già al suolo o che dovesse cadere durante il periodo sopra indicato, nonché lo spargimento di sale od altre sostanze che ne agevolino lo scioglimento:

- Strada Oulx - Pierremenaud – Vazon – Cotolivier e su tutte le viabilità laterali, a partire dal termine degli edifici di Via Cotolovier fino alla località omonima;
- Strada di collegamento tra i forti: Pramand, Jafferau e Foens, su tutto il percorso che si snoda sul territorio del Comune di Oulx;
- Strada Savoulx – Grange Foens - La Roche;
- Strada Signols – Baumas;
- Strada Forte Bramafam – Punta Colomion su tutti i tratti che insistono sul territorio di questo Comune;
- Strada Château Beaulard – Pirremenaud;
- Strada San Marco/Fongillarde – Rio Nero (ex strada Napoleonica);
- Strada Monfol – Serre Blanche (tratto non interessato da provvedimenti del Parco Naturale Regionale del Gran Bosco di Salbertrand);
- Strada Beaulard – Prà du Bois, a partire dalla F.ne Beaulard;
- Strada Puys – Punta Colomion - Passo della Mulattiera;
- Strada Puys – Refour- S. Chiara;
- Strada Château Beaulard – Rifugio Guido Rey, a partire da 15 metri dal bivio Château/Rifugio Rey;
- Strada Château Beaulard – Supire, a partire dal bivio di Château/Supire;
- Strada Amazas – Soubras a partire dal bivio Amazas (parte alta)/Soubras;
- Strada Fongillarde – Champarey - Malafosse Bassa, a partire dalla B.ta Fongillard;
- Strada Villards – Suppas, a partire dalla B.ta Villards;
- Strada Villards – Foens, a partire dalla B.ta Villards;
- Strada Grange Foens – Grange Suppas;
- Strada F.ne Gad – F.ne Jouvenceaux (Comune di Sauze d'Oulx) denominata "Eycarrants", a partire da dopo l'accesso carrabile all'ultima casa in F.ne Gad;
- Strada/Pista da Fondo Oulx – Royeres, per tutta la sua estensione, ad esclusione del tratto che dalla F.ne Beaulard conduce alla località Pinet;

Dispone che:

1). i proprietari, i locatari, i titolari di diritti reali di godimento, i comodatari, così come i loro parenti ed affini fino al 2° e le persone conviventi che risultano iscritte nello stato di famiglia, di fabbricati rustici o urbani serviti dalle suddette strade possano transitarvi, in deroga alla presente, per esigenze gravi, indifferibili o per accertata necessità, utilizzando in percorso più breve per raggiungerli, previa richiesta di autorizzazione e contestuale dichiarazione d'assunzione di responsabilità, da presentarsi e sottoscrivere presso l'Ufficio di Polizia Municipale il quale procederà, vagliata la richiesta, al rilascio di specifico contrassegno personale;

2). il veicolo, condotto dal titolare della suddetta, debba, al momento in cui percorre i tracciati inseriti nel presente provvedimento, oltre a quanto già previsto dal vigente C.d.S, essere dotato di trazione sulle quattro ruote, ognuna delle quali dovrà essere munita di "catene da neve" o di "pneumatici da neve chiodati", non sono ritenute idonee, le sole gomme invernali o termiche;

3). gli autisti, che affronteranno detti percorsi dovranno sempre rispettare le direttive imposte dagli artt. 140 e 141 del C.d.S. e comunque non superare con qualsiasi mezzo la velocità di 30 Km/h.;

4). la dichiarazione d'assunzione di responsabilità dovrà contenere:

A) le generalità del richiedente;

B) titolo di possesso dell'immobile, ubicazione, numero civico o del mappale e della particella catastale;

- C) indicazione del percorso per cui si richiede l'autorizzazione;
- D) la dichiarazione di essere coscientemente consapevole delle difficoltà e delle eventuali insidie presenti trattandosi di "strada di montagna";
- E) la dichiarazione dell'idoneità del veicolo usato per transitarvi in quanto è conforme alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza;
- F) l'assunzione della piena ed esclusiva responsabilità, civile e penale, in merito agli eventuali danni alle persone o alle cose derivanti dalla circolazione su dette strade;
- G) di manlevare il Comune nonché qualsiasi rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore dalla responsabilità per danni di qualsiasi natura compresi i danni alla persona del richiedente, alle cose di sua proprietà, nella sua disponibilità o di proprietà di terzi che possano derivare dal transito su dette strade;
- H) data e firma del dichiarante, quest'ultima da apporsi innanzi a un dipendente dell'Ufficio di Polizia Municipale al momento della presentazione.

5). l'autorizzazione/contrassegno è strettamente personale ed è valida esclusivamente per l'utilizzazione di veicoli motorizzati regolarmente omologati ed iscritti al P.R.A., dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto ai controlli, usi impropri o violazioni alle prescrizioni inserite nella presente, oltre ad eventuali sanzioni previste dalle Leggi vigenti, ne comporteranno l'immediato ritiro.

6). con la presente viene altresì prorogata fino al 12/04/2026, qualora non siano venuti meno i motivi che ne hanno consentito il rilascio, la validità di tutte le autorizzazioni/contrassegno per il transito sulle strade sopra indicate, rilasciate nell'anno in corso ed in quelli precedenti;

7) siano esentati dal presente provvedimento i mezzi impegnati nei servizi di vigilanza, di polizia, nelle operazioni di pronto soccorso, nello spegnimento di incendi e quelli dell'Esercito Italiano; che siano inoltre esentati i veicoli del personale addetto alla manutenzione ed al funzionamento delle strutture di interesse pubblico. I conducenti dei medesimi dovranno procedere con la massima prudenza ed adottare tutte attenzioni necessarie per la loro ed altrui incolumità.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato alla tempestiva apposizione della segnaletica occorrente, indicata dalla figura II - 46 - art. 116 con pannello integrativo indicante il periodo di chiusura della strada ed alla successiva conservazione in perfetta efficienza della stessa.

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Comm. di P.M. GERARD Silvio Com.te la Polizia Municipale di Oulx.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto, che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni, dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa, entro 120 giorni, al Sig. Presidente della Repubblica.

Avverte

che i trasgressori, in merito a quanto disposto per il transito veicolare, saranno puniti a mente dell'art. 6 commi 4° a e del D. Lgs. 285/92 ed altresì con applicazione delle Leggi Regionali n. 32/82 e n. 45/89 per le violazioni commesse su strade o tratti di esse, già assoggettate a tali normative, nonché perseguiti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale in caso di inottemperanza all'intimazione di abbandonare la sede stradale interessata dal divieto;

che chi provvederà alla rimozione, anche solo parziale, della neve precipitata sulle strade sopra elencate o effettuerà lo spargimento di sostanze che ne agevolino lo scioglimento, sarà punito con una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salvo che dal fatto non ne derivi anche un reato.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della strada, ferma restando, in riferimento alla tutela ambientale, la competenza del personale appartenente alle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana di Torino, sulle strade o tratti di esse, già oggetto di provvedimenti di chiusura al traffico veicolare motorizzato ai sensi delle Leggi Regionali n. 32/82 e n. 45/89.

La presente ordinanza sospende durante il suo periodo di valenza gli altri dispositivi in contrasto con essa.

Oulx, lì 20/11/2025

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale
SILVIO GERARD / InfoCert S.p.A.

firma acquisita digitalmente